

CONSIGLIO PROVINCIALE

Il 24 febbraio 2020 alle ore 09:00, convocato dal Presidente nelle forme prescritte dalla legge, il Consiglio provinciale si è riunito nella sala delle proprie sedute per deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Presiede TOMEI GIAN DOMENICO, Presidente, con l'assistenza del Segretario Generale DI MATTEO MARIA.

Sono presenti, nel corso della trattazione dell'argomento, n. 12 membri su 13, assenti n. 1.
In particolare risultano:

COSTI MARIA	Presente
BRAGLIA FABIO	Presente
LUGLI STEFANO	Presente
MUZZARELLI GIAN CARLO	Presente
MAGNANI SIMONA	Presente
NANNETTI FEDERICA	Presente
PARADISI MASSIMO	Presente
PLATIS ANTONIO	Presente
REBECCHI MAURIZIA	Presente
RUBBIANI MARCO	Presente
SOLOMITA ROBERTO	Presente
TOMEI GIAN DOMENICO	Presente
ZANIBONI MONJA	Assente

Il Presidente pone in trattazione il seguente argomento:

Atto n. 4
MODENAFIERE S.R.L. APPROVAZIONE PROPOSTA DI MODIFICHE STATUTARIE.

Oggetto:

MODENAFIERE S.R.L. APPROVAZIONE PROPOSTA DI MODIFICHE STATUTARIE.

La Provincia di Modena partecipa alla società ModenaFiere S.r.l. con una quota del 14,61%, e ne ha deliberato il mantenimento nell'ambito della ricognizione straordinaria delle proprie partecipazioni societarie, ai sensi ex art. 24 del D.Lgs. 175/2016, approvata con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 80 del 29/09/2017. Il mantenimento della partecipazione è stato altresì confermato con la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 79 del 16/12/2019 con la quale è stata approvata la Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie possedute dalla Provincia di Modena ex art. 20 D.Lgs. n.175/2016 con riferimento all'anno 2019.

La società Modenafiere S.r.l. ha come oggetto sociale la valorizzazione della produzione industriale, artigianale ed agricola e dei servizi della provincia di Modena, la diffusione della ricerca applicata, finalizzata alla produzione ed alla commercializzazione dei beni e dei servizi oggetto delle iniziative fieristiche e congressuali.

Modenafiere S.r.l. ha inviato comunicazione prot. 4951 del 17/02/2020 con cui è stata convocata l'Assemblea straordinaria dei soci per il giorno 24 febbraio, ore 16.30 per deliberare in ordine alla proposta di modifica degli articoli 21, 22, 23 dello Statuto sociale riguardanti il collegio sindacale e la revisione dei conti.

La proposta di modifica dei suddetti articoli, già approvata dal Consiglio di Amministrazione e che verrà sottoposta all'approvazione dell'Assemblea straordinaria dei soci, è stata trasmessa e acquisita agli atti della Provincia con nota pec 40572 del 19/12/2019 e successivamente integrata con le note pec n.3270 del 04/02/2020 e n.3617 del 06/02/2020.

In particolare nello statuto vigente:

- **I'art. 21 – Controllo legale dei conti** - recita “La revisione legale dei conti può essere affidata dai soci o al collegio sindacale o a un revisore. La nomina del collegio sindacale è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dall'art. 2477 del cod. civ. ed ogni altra, anche futura, imposta per legge”
- **I'art. 22 - Revisione Legale** - recita “La revisione legale dei conti della società può essere esercitata da un revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 2409-bis c.c. Non può essere nominato alla carica di revisore legale e se nominato decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni previste dalla legge.

Il corrispettivo dell'organo designato è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'attività di revisione legale dei conti è annotata in apposito libro conservato presso la sede sociale del revisore.

L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del tribunale, sentito l'interessato.

L'organo di revisione svolge le funzioni di cui all'art. 2409-ter. cod. civ.; si applica inoltre la disposizione di cui all'art. 2409-sexies cod. civ. e le disposizioni eventualmente dettate da leggi speciali."

- **l'art.23 – Collegio Sindacale** – recita “Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti e può esercitare anche la revisione legale dei conti. Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403/bis cod. civ. e ove eserciti anche la revisione legale dei conti dovrà essere integralmente costituito da Revisori Contabili iscritti nel Registro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 2409-bis c.c. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 cod. civ. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea dei soci. I sindaci sono nominati, ove così i soci decidano ovvero la nomina sia obbligatoria per legge, per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dai soci. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili. Valgono comunque tutte le disposizioni di legge, qui integralmente richiamate."

Le modifiche proposte sono le seguenti:

1. La rinomina del titolo dell'art. 21 in “Organo di controllo e controllo legale dei conti” con sostituzione dell'intero testo dell'art. 21 con il seguente:
“In merito all'organo di controllo o al revisore previsto dall'art. 2477 del codice civile la società potrà nominare con decisione dei soci:
 - *Un collegio sindacale a cui affidare sia l'attività prevista dall'art. 2403 comma 1 del codice civile che la revisione legale dei conti;*
 - *Un collegio sindacale al quale affidare l'attività prevista dall'art. 2403 comma 1 del codice civile delegando ad un revisore esterno (persona fisica o giuridica) la revisione legale dei conti;*
 - *Un sindaco unico a cui affidare l'attività prevista dall'art. 2403 comma 1 del codice civile delegando il controllo legale dei conti ad un revisore legale (persona fisica o giuridica);*
 - *Un sindaco unico a cui affidare sia l'attività prevista dall'art. 2403 comma 1 del codice civile che la revisione legale dei conti;*
 - *Esclusivamente un Revisore Legale, limitando i controlli alla sola revisione legale dei conti”.*
2. Eliminazione dell'ultimo capoverso dell'art.22 "Revisione Legale" *“L'organo di revisione svolge le funzioni di cui all'art. 2409-ter. cod. civ.; si applica inoltre la disposizione di cui all'art. 2409-sexies cod. civ. e le disposizioni eventualmente dettate da leggi speciali”* in quanto fa riferimento ad articoli del codice civile che sono stati abrogati.
3. La sostituzione del primo capoverso dell'art.23 "Collegio Sindacale” con il seguente:
“Il Collegio Sindacale, se nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti e può esercitare anche la revisione legale dei conti”.

Le modifiche proposte consentono di aggiornare lo Statuto con le novità apportate dal D. Lgs. n.14 del 12/01/2019, che disciplina le situazioni di crisi d'impresa e di insolvenza e che si applica a tutte le imprese facendo salve comunque le disposizioni delle leggi speciali in materia di crisi d'impresa delle società pubbliche, disciplinate dall'art. 14 del D. Lgs. 175/2016 (TUSP).

Il ruolo degli organi di controllo societari, come delineato nel Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza, risulta potenziato dalla previsione di nuovi poteri di iniziativa per favorire l'emersione anticipata della crisi. L'articolo 379 del D. Lgs. n.14 del 12/01/2019 modifica tra l'altro l'articolo 2477 del codice civile che disciplina la nomina degli organi di controllo nelle società individuando i casi in cui la nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria.

Le modifiche consentono di rendere lo Statuto aderente a quanto previsto dall'art. 2477 codice civile, modificato a seguito delle novità introdotte dal D. Lgs. n. 14/2019 e successivamente modificate dalla Legge 55 del 14/06/2019 con la quale è stato convertito in legge il decreto 18/04/2019 n. 32.

L'art. 2477 del codice civile, prevede infatti al comma 2 che “la nomina dell'organo di controllo o del revisore sia obbligatoria se la società:

- a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del secondo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti”.

L'art. 379 comma 3 del citato D. Lgs. n.14/2019 prevede, qualora ricorrano i requisiti indicati al comma 1 del medesimo, un termine entro cui in cui le società a responsabilità limitata e le società cooperative debbono provvedere ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto sociale alle disposizioni sopra citate.

Attualmente la società Modenafiore srl ha un collegio sindacale composto da 4 membri (presidente, 2 membri effettivi, 1 supplente) nominato il 20/12/2017 ai sensi dell'art. 23 dello Statuto e che resterà in carica fino ad approvazione del bilancio 2019. Nell'assemblea del 10 ottobre 2019 è stato deliberato dai soci l'incarico alla società di revisione che resterà in carica fino all'approvazione del bilancio 2021.

La società ad oggi è dotata sia di un collegio sindacale che di una società di revisione che esercita la revisione legale dei conti di cui al 2409 bis del c.c.

In generale, le modifiche proposte nei novellati art. 21, 22 e 23 consentono alla società di avere più libertà di scelta in merito a quali organi di controllo nominare e a quali compiti loro affidare.

Si vuole quindi lasciare alla società la possibilità di non nominare il Collegio Sindacale in aderenza con le diverse possibili scelte previste dall'art. 21.

Il Direttore dell'Area Amministrativa ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile in relazione alla proposta della presente delibera, ai sensi dell'articolo 49 del Testo Unico degli Enti locali.

Il Presidente concede la parola al Capo di Gabinetto dell'Ente, Dr. Luca Gozzoli, che relaziona sulle modifiche statutarie che rappresentano un adeguamento alla vigente normativa.

Non avendo nessun Consigliere chiesto la parola, il Presidente pone ai voti, per alzata di mano, la presente delibera che viene approvata all'unanimità come segue:

PRESENTI n. 12
FAVOREVOLI n. 12

Per quanto precede,

IL CONSIGLIO DELIBERA

- 1) di approvare per le motivazioni indicate in premessa, le modifiche al vigente Statuto della società ModenaFiere S.r.l. nel testo indicato in premessa che qui si intende integralmente richiamato, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di autorizzare il Presidente della Provincia di Modena o suo delegato ad esprimere voto favorevole in sede di Assemblea straordinaria della società ModenaFiere S.r.l. nonché ad approvare le eventuali modifiche ed integrazioni che si rendessero necessarie in sede di Assemblea straordinaria.

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma della D.Lgs. 267/2000, che viene approvata all'unanimità dei presenti.

Della sujestesa delibera viene redatto il presente verbale

Il Presidente
TOMEI GIAN DOMENICO

Il Segretario Generale
DI MATTEO MARIA